

Delibera n. 100/2016

**Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari-Elmas - periodo tariffario 2016-2019. Istanza di definizione della controversia presentata da Ryanair. Avvio del procedimento e riunione della relativa trattazione nell'ambito del procedimento avviato con delibera n. 99/2016. Decisione provvisoria sull'entrata in vigore dei diritti aeroportuali.**

L' Autorità, nella sua riunione del 1 settembre 2016

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, ed in particolare gli articoli 6 ("Consultazione e ricorsi") e 11 (Autorità di vigilanza indipendente");
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante "*Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*", ed in particolare i capitoli 3, 4, 5 e 6 del Modello 2 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato, aventi ad oggetto:
- la procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
  - l'informativa da parte del gestore e dei vettori;
  - l'esito della consultazione;
  - le procedure di ricorso in caso di mancato accordo e l'attività di vigilanza dell'Autorità;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell'Autorità al prot. 3380/2016 del 5 maggio 2016, con cui la Società So.G.Aer. S.p.A. (di seguito: SOGAER), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto civile "Mario Mameli" di Cagliari-Elmas, ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 12 maggio 2016, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2016/2019, in applicazione del Modello;

- VISTA** la documentazione che SOGAER ha trasmesso all’Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale, ai fini della consultazione in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTA** la delibera n. 55/2016 dell’11 maggio 2016, con la quale l’Autorità ha avviato il procedimento di verifica della conformità al Modello della proposta presentata da SOGAER;
- VISTE** le note prot. 3152/PR/DA/is, prot. 3158/DG/DA/is e prot. 3159/DG/DA/is, tutte del 29 luglio 2016, assunte agli atti dell’Autorità ai prot. 5588/2016 e 5589/2016 del 2 agosto 2016 (e relativi allegati), con cui SOGAER ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando inoltre:
- la conclusione, in data 27 luglio 2016, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2016-2019;
  - la dichiarazione che *“sulla proposta definitiva non è stata conseguita una intesa sostanziale con gli Utenti Aeroportuali”*;
  - la pubblicazione e la trasmissione a IATA ed alle compagnie aeree del livello dei nuovi corrispettivi;
  - l’applicazione, salvo diverso avviso dell’Autorità, di tali corrispettivi a partire dal 1 ottobre 2016;
  - la richiesta, alla stessa Autorità, di provvedere alle attività ad essa spettanti per quanto previsto dal Modello;
- VISTI** i verbali delle audizioni tenute da SOGAER nei giorni 20 giugno 2016 e 18 luglio 2016, proseguita, quest’ultima, nei giorni 26 e 27 luglio 2016;
- VISTE** le istanze di definizione della controversia pervenute all’Autorità da parte dei seguenti soggetti partecipanti alla consultazione:
- Associazione Nazionale Vettori ed Operatori del Trasporto Aereo (di seguito: Assaereo), pervenuta il 5 agosto 2016, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 5886/2016 dell’8 agosto 2016;
  - International Air Transport Association (di seguito: IATA), pervenuta il 9 agosto 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 5930/2016 del 9 agosto 2015;
  - Italian Board Airline Representatives (di seguito: IBAR), pervenuta l’11 agosto 2016, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 5992/2016 del 12 agosto 2016;

- VISTA** la delibera n. 99/2016 del 12 agosto 2016, con cui l’Autorità ha avviato il procedimento per la risoluzione della controversia, ai sensi del paragrafo 6.2.2 del Modello, relativamente alle istanze sopra citate, riunendone la relativa trattazione;
- VISTA** l’istanza di definizione della controversia ritualmente pervenuta all’Autorità, in data 26 agosto 2016 (assunta agli atti dell’Autorità al prot. 6190/2016), da parte di Ryanair Ltd (di seguito: Ryanair), soggetto partecipante alla consultazione;
- VISTO** il paragrafo 6.2.2 del Modello, che prevede che l’Autorità, verificata l’ammissibilità delle istanze di ricorso, entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle stesse comunica alle parti l’avvio del procedimento;
- RITENUTO** che l’istanza presentata da Ryanair:
- a) risulta ricevibile ed ammissibile, in quanto:
    - contiene le informazioni ed i documenti richiesti, rispettando il Format dell’Annesso 4 del Modello;
    - è presentata da soggetto che ha preso parte alla consultazione e che in tale sede ha espresso e fatto verbalizzare i propri rilievi in merito alla proposta presentata dal gestore aeroportuale;
    - contiene le specifiche ragioni del mancato accordo in esito alla consultazione per le quali viene richiesto l’intervento dell’Autorità;
  - b) non risulta manifestamente infondata né palesemente strumentale al rinvio dell’entrata in vigore del sistema o del livello dei diritti;
- RITENUTO** pertanto che, con riferimento alla suddetta istanza, sussistano i presupposti per l’avvio del procedimento per la risoluzione della controversia;
- CONSIDERATO** che, per la sostanziale omogeneità dei contenuti della citata istanza con quelle presentate da Assaereo, IATA e IBAR ed oggetto del procedimento avviato con l’indicata delibera n. 99/2016, risulta opportuno disporre la trattazione nell’ambito dello stesso, in attuazione del principio di buon andamento cui deve essere improntata l’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, anche in considerazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO** il paragrafo 6.2.4 del Modello, ai sensi del quale l’Autorità, entro quattro settimane dalla data di ricevimento dell’istanza, adotta una decisione provvisoria circa l’entrata in vigore dei diritti aeroportuali, a meno che entro lo stesso termine non possa essere adottata la decisione definitiva;
- RILEVATO** che, alla luce della istruttoria sinora svolta in relazione alle istanze pervenute risulta necessario, sia con riferimento alla procedura di consultazione sopra richiamata, sia in ordine alla documentazione economico/contabile ad essa correlata, assicurare un adeguato approfondimento da parte dei competenti Uffici dell’Autorità;

- RITENUTO** conseguentemente che nell'indicato termine di quattro settimane non risulta possibile adottare la decisione definitiva della controversia relativamente alle citate istanze;
- RILEVATA** pertanto la necessità di chiarire quale livello dei diritti aeroportuali SOGAER debba applicare, in via transitoria, per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2016 - data assunta dal gestore per l'entrata in vigore del nuovo livello dei diritti aeroportuali - e la data di adeguamento dei diritti tenuto conto della decisione definitiva dell'Autorità;
- VISTO** il paragrafo 6.2.1, punto 2, del Modello, il quale prevede, ove non diversamente stabilito con la decisione provvisoria, che *«laddove la decisione definitiva da parte dell'Autorità venga formalizzata dopo la data prevista per la pubblicazione dei nuovi diritti, nelle more della medesima i diritti esigibili dal Gestore resteranno quelli in vigore nel corso della consultazione»*;
- PRECISATO** che:
- il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario sarà successivamente ricalcolato, applicando i correttivi eventualmente imposti dall'Autorità attraverso la decisione definitiva adottata con successivo provvedimento, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dalla data ivi indicata, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
  - il recupero della differenza tra i ricavi già maturati nel periodo transitorio, come risultanti dall'applicazione del livello provvisorio dei diritti al traffico effettivo, ed i ricavi effettivamente spettanti, come risultanti dall'applicazione del livello definitivo dei diritti al medesimo traffico, sarà effettuato secondo quanto previsto dal pertinente al paragrafo 6.2.6, punti 2, 3 e 4 del Modello;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. l'avvio, per le motivazioni e nei limiti espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, del procedimento per la risoluzione della controversia ai sensi del paragrafo 6.2.2 del Modello 2, approvato con delibera dell'Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014 (di seguito: Modello), relativamente all'istanza di definizione della controversia presentata da Ryanair Ltd il 26 agosto 2016 (assunta agli atti dell'Autorità al prot. 6190/2016);
2. è disposta la trattazione dell'istanza di definizione della controversia di cui al punto 1 nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 99/2016 del 12 agosto 2016;
3. responsabile del procedimento è l'ing. Roberto Piazza, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011 19212504;

4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Accesso alle infrastrutture dell'Autorità – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. Ryanair Ltd può produrre memorie e documentazione inerenti al procedimento di cui al punto 1 entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al punto 7;
6. il livello dei diritti aeroportuali esigibili dal gestore Società So.G.Aer. S.p.A., a partire dal 1° ottobre 2016 ed in via temporanea fino alla data di adeguamento dei diritti tenuto conto della decisione definitiva della controversia, resta quello in vigore al momento della consultazione ed attualmente vigente;
7. la presente delibera è comunicata contestualmente a So.G.Aer. S.p.A., Associazione Nazionale Vettori ed Operatori del Trasporto Aereo, International Air Transport Association, Italian Board Airline Representatives e Ryanair Ltd, a mezzo PEC.

Torino, 1 settembre 2016

Il Presidente  
Andrea Camanzi